

**LEGGE DI BILANCIO 2026
PRINCIPALI NOVITÀ PER RISCOSSIONE E SANATORIE**

La Legge 30/12/2025 n. 199, c.d. “legge di bilancio 2026”, è entrata in vigore l’1/1/2026 e prevede, come di consueto, novità di carattere fiscale e di interesse del mondo economico.

Di seguito si riepilogano i principali temi in materia di riscossione e sanatorie tributarie.

Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31/12/2023

È introdotta una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-*quinquies*”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello **stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi** compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la **domanda** è il **30/4/2026**.

Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30/6/2026.

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31/7/2026.

Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

Per quanto riguarda le rate:

- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31/7/2026, il 30/9/2026 e il 30/11/2026;
- dalla quarta alla 51^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52^a alla 54^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31/1/2035, il 31/3/2035 e il 31/5/2035.

In caso di pagamento rateale, dall’1/8/2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-*ter*” o “rottamazione-*quater*”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-*quinquies*”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30/9/2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere

alla “rottamazione-quinquies”. Pertanto, i debitori che risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) dal 2026 non c'è più la soglia di 5.000 euro, sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere, sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).

Le novità si applicheranno ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni disposti dal 15/6/2026.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

Il divieto di compensazione per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta, si applica dal 2026 al minore importo di 50.000 euro.

Tale divieto non opera se è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo o viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Definizione agevolata dei tributi locali

Regioni ed enti locali possono introdurre e disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo).

Aggiornato al 7 gennaio 2026